

REGOLAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

(Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 14.06.2012)

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto – successivamente denominata Camera – l'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito denominato OIV), ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, subentrando nello svolgimento delle attività di cui all'art.6, comma 1, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, recante *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, nonché, fatte salve le attività di cui all'art.14, comma 4, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, dell'art.51 dello Statuto camerale e dell'art.35 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, recante *"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"*.

L'OIV opera in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e si relaziona – ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa – con il Consiglio, la Giunta, il Presidente e la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art.13, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150.

Art.2 – Funzioni e compiti

All'Organismo indipendente di valutazione compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna area amministrativa nel suo complesso.

L'Organismo indipendente di valutazione:

- a) effettua il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Consiglio, alla Giunta e al Presidente, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone alla Giunta la valutazione annuale del Segretario generale e l'attribuzione allo stesso della retribuzione di risultato;

- f) fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti nonché al Segretario generale e ai dirigenti per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa (valutazione);
- g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.150/2009;
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'Organismo indipendente di valutazione rileva il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione.

Le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione si estendono anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati, nell'ambito dei principi e delle attribuzioni previste dalle norme di riferimento.

Art.3 – Nomina

L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta camerale.

Art.4 – Composizione

L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, i quali devono, altresì, possedere i requisiti stabiliti dalla CIVIT (delibera n.4/2010). Almeno uno dei componenti deve possedere un'adeguata esperienza maturata all'interno della Camera di commercio.

La Giunta individua al suo interno il componente con funzioni di Presidente.

L'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere chiamati a far parte dell'organismo indipendente di valutazione i soggetti che svolgono attività di collaborazione con la Camera di commercio in forma continuativa, ovvero abbiano con l'Ente conflitti d'interesse o facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente la Camera di commercio o le sue aziende speciali.

Non possono far parte dell'Organismo indipendente di valutazione i dirigenti di altre Camere di commercio, esclusi i Segretari generali con non meno di cinque anni di funzione esercitata, nonché i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio camerale e dei dirigenti della Camera di commercio.

L'Organismo si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, individuata nella figura del *controller* (art.36 D.P.R. 254/2005).

Art. 5 – Durata

L'Organismo indipendente di valutazione dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Art. 6 – Decadenza dell'incarico

Decade dall'incarico il componente il quale è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

I nuovi nominati, in sostituzione di altri componenti decaduti o dimissionari, durano nella carica fino alla decadenza naturale dell'organo.

Art.7 – Compensi

Il compenso annuale è correlato alle vacanze dei componenti dell'Organismo di valutazione, fino ad un massimo di complessive ore 200 annuali. Il Presidente potrà effettuare, di massima, vacanze per 80 ore annuali, mentre i due componenti per non più di 60 ore annuali cadauno.

La tariffa oraria è fissata in € 50,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta.

Detto compenso, al lordo delle ritenute di legge, viene liquidato agli aventi diritto in ratei corrispondenti alle prestazioni effettuate e rendicontate nel corso del trimestre precedente.

I predetti compensi si intendono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno e di qualunque altra spesa dovesse essere sostenuta nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art.8 – Rilevazione attività dei dirigenti

L'Organismo indipendente di valutazione procede alla verifica dell'attività dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.R. 254/2005.

A tal fine, in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnati a ciascun dirigente, procede alla valutazione dei risultati raggiunti previa:

- a) eventuale individuazione dei centri di costo nell'ambito dei centri di responsabilità/aree organizzative e di specifici indicatori da monitorare ai fini della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa in relazione alla capacità della stessa di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) eventuale individuazione di prodotti e servizi erogati da monitorare nell'ambito della singola area organizzativa/centro di responsabilità;
- c) valutazione della ripartizione delle risorse assegnate ai centri di responsabilità/aree organizzative in rapporto agli obiettivi da raggiungere;

La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili di posizioni organizzative, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate, è effettuata sulla base dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detta valutazione, che ha periodicità annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Art.9 – Poteri di verifica

L'Organismo indipendente di valutazione, ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati:

- ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Segretario generale, ai dirigenti od altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n.241/1990, necessari alla propria attività;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dai dirigenti e funzionari responsabili di posizioni organizzative, al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, struttura tecnica permanente.

Art.10 – Comunicazioni sull'attività svolta

L'Organismo indipendente di valutazione analizza il funzionamento dell'Ente e redige relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attività, tenendo anche in considerazione gli esiti del monitoraggio della qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Segretario generale ha facoltà di integrare detta relazione con proprio rapporto evidenziando eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente possono richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.

I risultati, le relazioni e le valutazioni effettuate da tale Organismo sono atti con valenza esclusivamente interna e, pertanto, coperti da segreto e sottratti all'accesso ai sensi della legge n.241/1990.

Art.11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art.12 – Norme finali e transitorie

Il presente regolamento regola e sostituisce totalmente la precedente regolamentazione, approvata dal Consiglio camerale con delibera n.11 del 17.12.2010.

Le attività di cui all'art.1 lett. d), e) ed f) del presente Regolamento saranno svolte anche in riferimento agli anni 2010 e 2011.

Taranto, 31.07.2012